

IPOSTESI DI ACCORDO

**Per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 1994 per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane del settore**

CHIMICA, GOMMA-PLASTICA, VETRO

11/07/2000

TRA

CONFARTIGIANATO
CNA-ASSOMECCANICA
CASA
CLAAI

E

FILCEA -CGIL
FLERICA -CISL
UILCEM -UIL

APPRENDISTATO

Il periodo di prova degli apprendisti viene elevato a due mesi (art. 23)

L'età di assunzione viene elevata fino a 29 anni compiuti (art. 66, Apprendistato ultraventicquattrenni)

SFERA DI APPLICAZIONE

Aggiungere: lavorazione lampade; trattamento acque; depurazione.

PREMESSA

Le sottoscritte parti, attribuiscono alla contrattazione collettiva funzione primaria sia per la gestione delle relazioni sindacali, sia per lo sviluppo del settore dal punto di vista economico produttivo ed occupazionale, anche attraverso iniziative ed interventi congiunti nei confronti degli organi governativi e/o regionali, diretti ad ottenere misure in grado di contribuire alle esigenze di valorizzazione del comparto. Tra le materie di interesse si rileva, in particolare, l'esigenza di rivedere il costo delle tariffe elettriche, il quale ha ripercussioni rilevanti sui costi aziendali.

Il notevole utilizzo dell'energia elettrica da parte delle imprese della Chimica, Gomma, Plastica, e Vetro ha, infatti, un'elevata incidenza sui costi di produzione che di fatto impediscono di competere efficacemente sui mercati nazionali ed internazionali.

Costituisce, pertanto, obiettivo condiviso che le parti stipulanti promuovano incisivi interventi nei confronti degli organi governativi, dell'Autorità per l'Energia e dell'Enel, affinché si apra un confronto in merito all'utilizzo di energia ed al costo delle tariffe nel comparto, in particolare per quanto attiene alle fasce orarie di consumo.

Questa premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2000 per una verifica delle azioni intraprese.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitative e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore della chimica, gomma-plastica e vetro.

In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare nel contempo l'incontro tra domanda e offerta.

RINVIO

Entro il 30 settembre 2000 le parti si incontreranno per esaminare, in relazione alle specificità del settore, le materie concernenti: ambiente e sicurezza sul lavoro, normative sui congedi parentali e sull'handicap, fondi di categoria (testo CCNL Ceramica 29.1.1998), infortunio sul lavoro (testo CCNL Ceramica 29.1.1998).

GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO

(articolo aggiuntivo – da inserire dopo l'art.del CCNLsu flessibilità)

Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di

realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.

Tra questi, le parti regionali possono individuare modalità di costituzione di modelli di “banca-ore”, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.

In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.

Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della “banca-ore” con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

FLESSIBILITA' INDIVIDUALE – BANCA ORE

In alternativa a quanto previsto dell'articolodel CCNL 19.12.1994 è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all'art. del CCNL, purchè tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.

Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.

Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione.

Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata.

Il lavoratore è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.

Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di

recupero del monte ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale.

ASPETTATIVA (ART. 48)

Il periodo di aspettativa non retribuita per ragioni di malattia, di cui al primo comma dell'art. 48 del CCNL, viene elevato da sei a nove mesi.

ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE CONTRATTUALI

Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1/10/2000 ed avrà validità fino al 30/9/2004. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

ART. 56 ABITI DA LAVORO

Viene abolita la quota a carico del lavoratore

PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

Sulla base delle intese intercorse in occasione rinnovo del CCNL per le imprese artigiane del settore della Chimica-Gomma Plastica-Vetro, si è convenuto quanto segue:

1. Le aziende effettueranno una ritenuta di lire... sulla retribuzione del mese dia titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
2. Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di

cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.

3. Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro ilil testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4. 4. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali. FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL.
5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6. 6. Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il..... sul c/c n.intestato a: FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL mediante bonifico bancario ordinario.
7. Le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali : FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCEM-UIL se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse Organizzazioni sindacali territoriali copia fotostatica delle ricevute di versamento.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Premesso:

- - che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- - che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;
- - che in data 8 settembre 1998 è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL, e UIL per l'istituzione di ARTIFOND;
- - che in dataè stato costituito ARTIFOND;

le parti concordano :

1) di aderire ad ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato,

2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:

- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- 16% del TFR maturando.

Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando.

Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal

Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;

3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;

4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;

5) che, entro.....le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore della Chimica–Gomma Plastica-Vetro.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data dell'11.07.2000 con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'01/01/1999 al 30/09/2000.

Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in n° 2 rate pari a:

- Lire 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2000;
- Lire 150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2001.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum l'importo di L. 245.000 con la retribuzione di settembre 2000 e l'importo di L. 105.000 con la retribuzione di settembre 2001.

Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali.

Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 100% mi occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.

Agli apprendisti, le quote sopra indicate saranno indicate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

I nuovi incrementi di retribuzione riportati nella tabella allegata, fanno parte integrante del presente contratto.

Le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata.

2000 (ultimi tre mesi)	0,6%
2001	1,7%
2002	1,2%
2003	1,2%
2004 (primi 9 mesi)	0,9%

Premesso che l'I.V.C. deve essere erogata fino a settembre 2000 gli aumenti verranno corrisposti a partire dall'1/10/00 secondo gli importi indicati alle singole scadenze.

Con la presente intesa le parti si danno reciprocamente atto di avere recuperato, fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, i tassi reali di inflazione.

In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.

Le parti si incontreranno il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.

Livello	Totale	01.10.2000	01.10.2001	01.10.2002	01.10.2003	01.03.2004
7°	258.000	75.000	53.000	45.000	45.000	40.000
6°	221.000	65.000	45.000	39.000	39.000	33.000
5s	202.000	59.000	42.000	35.500	35.500	30.000
5°	190.000	56.000	39.000	33.500	33.500	28.000
4°	179.000	53.000	37.000	31.500	31.500	26.000
3°	170.000	50.000	35.000	30.000	30.000	25.000
2°	162.000	48.000	33.000	28.500	28.500	24.000
1°	152.000	45.000	31.000	27.000	27.000	22.000

A decorrere dalla data di erogazione della 1° tranche (1.10.2000) cesserà di essere corrisposta la indennità di vacanza contrattuale.